

N. R.G. 6285/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

I SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

Parte_1 (C.F. C.F._1),

Parte_2 (C.F. C.F._2),

Parte_3 (C.F. C.F._3 ,

Parte_4 (C.F. C.F._4),

Parte_5 (C.F. C.F._5),

Parte_6 (C.F. C.F._6),

Parte_7 (C.F. C.F._7),

Parte_1 (C.F. C.F._8),

Parte_8 (C.F. C.F._9),

Parte_9 (C.F. C.F._10),

Parte_7 (C.F. C.F._11 ,

tutti con l'avv. [REDACTED]

attori

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con l'avv. [REDACTED]
Parte_10 (P.I. *P.IVA_2* e
Parte_11 (C.F. *P.IVA_3*),
entrambe con gli avv. [REDACTED] e [REDACTED]
convenute

con la chiamata in causa di

Controparte_2
[...] (C.F. *P.IVA_4*), con l'avv.
[REDACTED]
Controparte_3 P.I. *P.IVA_5* , con l'avv. prof. [REDACTED]
terze chiamate

Oggetto: Risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti

Per parte attrice

In via principale:

1) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali di cui agli atti ed alla luce della documentazione prodotta e della Ctu in sede di Atp, la responsabilità solidale dei convenuti tutti, anche ex art.2055 CC, e in subordine quella disgiunta rispetto ai rispettivi gradi di responsabilità

Per l'effetto dichiararsi tenute e condannarsi i convenuti tutti, solidalmente o disgiuntamente fra loro, quanto ad ^{CP-} 8 *CP_1* a titolo di responsabilità contrattuale, quanto a *Parte_11* [...] e *Controparte_4* a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050

e/o 2043 Cc, e/o ex art. 114 ss Codice del Consumo per le causali di cui in narrativa, a pagare il risarcimento di tutti i danni a qualsivoglia titolo qualificabili, subiti iure proprio e iure hereditatis a favore di

Parte_1 (C.F. **C.F._8**), coniuge, danni che vengono quantificati in complessivi € **437.166,52** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_2 (c.f. **C.F._2**) figlio, danni che vengono quantificati in complessivi € **414.760,90** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_6 (c.f. **C.F._12**) figlia, danni che vengono quantificati in complessivi € **383.465,80** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

2) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali di cui agli atti ed alla luce della documentazione prodotta e della Ctu in sede di Atp, la responsabilità solidale dei convenuti tutti e in subordine quella disgiunta rispetto ai rispettivi gradi di responsabilità

Per l'effetto dichiararsi tenute e condannarsi i convenuti tutti, solidalmente o disgiuntamente fra loro, quanto ad **CP_8** **CP_1** a titolo di responsabilità contrattuale, quanto a **Parte_11** [...] e **Pt_10** **Controparte_4** a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 e/o 2043 Cc, e/o ex art. 114 ss Codice del Consumo per le causali di cui in narrativa, a pagare il risarcimento di tutti i danni a qualsivoglia titolo qualificabili, subiti iure proprio a favore di

Parte_3 (**CodiceFiscale_13**) genero, danni che vengono quantificati in complessivi € **293.392,50** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_9 (c.f. *C.F._10*) nuora, danni che vengono quantificati in complessivi € **293.392,50** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_7 (c.f. *C.F._7*) nipote, danni che vengono quantificati in complessivi € **151.122,00** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_12 (c.f. *C.F._14*) nipote, danni che vengono quantificati in € 151.122,00 oltre ad € 34.669,92 per il sopra documentato danno biologico e quindi complessivamente € **185.791,92** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_1 (c.f. *C.F._1*) nipote, danni che vengono quantificati in complessivi € **164.706,00** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_4 (c.f. *C.F._4*) nipote, danni che vengono quantificati in complessivi € **164.706,00** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_5 (c.f. *C.F._5*) sorella, danni che vengono quantificati in complessivi € **130.746,00** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Parte_8 (c.f. *C.F._9*) sorella, danni che vengono quantificati in complessivi € **134.142,00** o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge

Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, con distrazione delle spese a favore del procuratore

In via istruttoria

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte così come formulate in sede di seconda memoria intermedia ex art 171 ter del 31.10.2024 e terza memoria intermedia del 13.11.2024

Per parte convenuta *Controparte_5*

[...] **IN VIA PRINCIPALE:** Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, per le ragioni in narrativa enunciate:

- **rilevare** l'insussistenza di alcun nesso causale tra il comportamento posto in essere dal personale medico dell' *Controparte_1* e i danni lamentati dagli attori per quanto occorso alla signora *Parte_13*, nonché la corretta esecuzione della prestazione contrattuale posta in essere nel pieno rispetto dei criteri di diligenza, perizia e prudenza proprie dell'obbligazione di cui è causa;

- **dichiarare** che l' *Controparte_1* nulla deve agli attori;

- **rigettare**, per l'effetto, le domande azionate dagli attori perché infondate in fatto e di diritto.

NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE E SUBORDINATA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e di accertata responsabilità, in via esclusiva ovvero concorrente, dell' *CP_6*

[...] *CP_1* nella causazione dell'evento lesivo lamentato dagli attori per tutte le ragioni esposte in narrativa:

- in via preliminare: **respingere** le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle convenute *Parte_10* e *Parte_11* e dalla terza chiamata *Controparte_3* siccome del tutto infondate in fatto e in diritto;

- in via principale: **contenere** l'obbligazione dell' *Controparte_1* in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità della stessa comunque in concorso con le convenute *Parte_10* e *Parte_11* e con la terza chiamata *Controparte_3* e, in caso di ritenuta condanna a carattere solidale con graduazione delle rispettive colpe;

- **condannare** le convenute *Parte_10* e *Parte_11* e la terza chiamata *Controparte_3* a corrispondere integralmente all' *Controparte_1* [...] tutte quelle somme che verranno eventualmente versate ovvero, in subordine

- **condannare** le convenute *Parte_10* e *Parte_11* e la terza chiamata *Controparte_3* a corrispondere all' *Controparte_1* tutte quelle somme che verranno eventualmente versate in eccedenza rispetto alla propria stretta quota di responsabilità e in virtù del ritenuto vincolo solidale e

- **mantenere** in ogni caso la condanna proporzionata ai reali danni subiti da parte attrice da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi e **rideterminare** l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento quantificando la stessa secondo la valutazione, minore, conforme a giustizia scomputando le somme già percepite dagli attori in relazione ai fatti di causa.

NEL MERITO IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità dell' *CP_6* [...] *CP_1*, anche concorrente, nella causazione dell'evento lesivo lamentato dagli attori:

- **rideterminare**, per le ragioni in narrativa enunciate, l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patito da parte attrice, quantificando la stessa secondo la valutazione, minore, conforme a giustizia e

- **condannare**, per l'effetto, *Controparte_7* [...] a mantenere indenne l' *Controparte_1* da

tutte le somme che verranno riconosciute come spettanti a parte attrice per i titoli e le causali del presente giudizio incluse le spese legali.

In ogni caso:

- **rigettare** la domanda di risarcimento del preteso danno per lite temeraria *ex art. 96*, commi 1 e 3, c.p.c. avanzata dalle convenute *Parte_10* e *Parte_11* sia in relazione al procedimento per ATP n. 2479/2020 R.G. che al presente giudizio nei confronti dell' *Controparte_1* in quanto del tutto infondata per le ragioni esposte in narrativa, oltre che, in ogni caso, arbitraria ed eccessiva con riferimento al *quantum* richiesto;
- **con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche per il procedimento *ex art. 696 bis* c.p.c.**

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Questo patrocinio **si oppone** alla richiesta di acquisizione al presente fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c. celebrato avanti il Tribunale di Vicenza e rubricato al n. 2479/2020 R.G. **con richiesta contestuale di rinnovazione della CTU medico legale mediante nomina di un nuovo Collegio Peritale.**
- **si oppone** alla richiesta attorea di CTU medico legale volta a determinare il nesso causale tra il decesso della signora *Parte_13* e il danno lamentato dalla nipote *Parte_12* in quanto del tutto esplorativa e, come tale, inammissibile;
- **si oppone** alla richiesta attorea di CTU medico legale volta a determinare su base documentale il danno biologico patito dalla signora *Parte_13* e il relativo grado di sofferenza in quanto controparte ha già ottenuto un elaborato tecnico in sede preventiva all'interno del quale, a tutta evidenza, tale danno non è stato ravvisato dal Collegio Peritale incaricato;
- **si contesta** la richiesta di ammissione della prova per testi formulata dagli attori in atto di citazione e, in particolare l'ammissibilità dei capitoli:

1 – 3 – 4 – 7 – 13 – 16 – 17 – 21 – 22 – 25 – 26 – 28 – 29 – 38 poiché i capitoli riguardano circostanze generiche e del tutto irrilevanti ai fini del *thema decidendum*;

2 – 5 – 6 – 15 poiché i capitoli riguardano fatti del tutto generici, privi di riferimenti temporali, oltre a invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi;

8 – 27 – 31 – 32 – 36 – 41 – 43 poiché i capitoli riguardano mere valutazioni;

9 – 10 – 11 – 12 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 40 poiché i capitoli riguardano circostanze del tutto generiche, prive di alcun riferimento temporale e irrilevanti ai fini del tema di prova;

14 poiché il capitolo oltre a riguardare circostanze del tutto generiche e irrilevanti afferma fatti da rappresentare documentalmente;

30 – 42 – 44 – 45 – 46 poiché i capitoli riguardano circostanze da provare in via documentale;

- si eccepisce, in ogni caso, l'inammissibilità della suddetta richiesta attorea di prova testimoniale in quanto formulata senza specificare chi siano i soggetti indicati quali testimoni, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., il quale impone che la prova per testimoni sia dedotta "*mediante indicazione specifica delle persone da interrogare*" con riserva di eccepire l'incapacità a testimoniare dei testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi in cui la prova fosse ammessa.

- **si contesta**, inoltre, la richiesta di ammissione della prova per testi formulata dagli attori nella propria seconda memoria *ex art. 171-ter c.p.c.* e, in particolare l'ammissibilità dei capitoli:

1 – 1B – 2 – 3 – 7 – 13 – 15 – 16 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30B – 36 – 38 – 39 – 40 – 40A – 45 – 47 – 48 – 49A – 49B poiché i capitoli riguardano circostanze generiche e del tutto irrilevanti ai fini del *thema decidendum*;

4 – 6 – 12 – 14 – 41B – 41C – 44 – 49 poiché i capitoli riguardano fatti del tutto generici, privi di riferimenti temporali, oltre a invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi;

8 – 27 – 28 – 29 – 33 – 50 – 51 (il secondo, il numero è ripetuto due volte) poiché i capitoli riguardano mere valutazioni;

9 – 10 – 11 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 30 – 30A – 30C – 31 – 32 – 34 – 35 – 37 – 41 – 42 – 43 – 46 – 49C – 49D poiché i capitoli riguardano circostanze del tutto generiche, prive di idoneo riferimento temporale e irrilevanti ai fini del tema di prova;

5 – 51 (il primo, il numero è ripetuto due volte) – 52 – 53 – 54 poiché i capitoli riguardano circostanze provate o da provarsi in via documentale, oltre invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi.

- **si eccepisce**, in ogni caso, l'inammissibilità della suddetta richiesta attorea di prova testimoniale in quanto formulata senza specificare chi siano i soggetti indicati quali testimoni, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., il quale impone che la prova per testimoni sia dedotta *“mediante indicazione specifica delle persone da interrogare”* con riserva di eccepire l'incapacità a testimoniare dei testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi in cui la prova fosse ammessa.

Il patrocinio della resistente Amministrazione chiede, in ogni caso, **l'ammissione della prova contraria** sui capitoli avversari, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili con i testi indicati a prova diretta e con riserva di indicare ulteriori testi.

- **si contestano** i documenti attorei sub doc. 30 e sub docc. da 34 a 47.4 in quanto inidonei a dimostrare le circostanze di cui al punto E della Tabella a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano, nonché il doc. 8 in quanto illeggibile;

- **si contesta** il documento sub doc. 10 prodotto dalle convenute Parte_10 (già Controparte_8 p.iva P.IVA_2 e Parte_11 in quanto del tutto inconferente rispetto ai fatti di causa e, pertanto, inammissibile.

Il patrocinio dell' CP_1 **chiede** che venga disposta **prova testimoniale** sui seguenti capitoli:

1. *“Vero che in data 24.02.2014 presso il Blocco Operativo Cardiocirurgico [REDACTED] di Vicenza veniva effettuata una operazione di pulizia delle apparecchiature interne ed esterne con pulizia delle vasche con trattamento anticalcare e controllo funzionale, come da doc. 6 che si rammostra?”;*

2. *“Vero che in data 24.02.2014 presso il Blocco Operativo Cardiocirurgico [REDACTED] di Vicenza veniva effettuato il controllo delle tarature, della temperatura, della sensoristica e della funzionalità con lavaggio delle vasche mediante uso di decalcificante e trattamento antialghe come da doc. 6 che si rammostra?”;*

3. *“Vero che in data 12.02.2015 presso il Blocco Operativo Cardiocirurgico [REDACTED] di Vicenza veniva effettuata la pulizia interna ed esterna delle apparecchiature come da doc. 6 che si rammostra?”;*

4. *“Vero che in data 12.02.2015 presso il Blocco Operativo Cardiocirurgico [REDACTED] di Vicenza veniva effettuato la pulizia delle vasche con trattamento disinfettante? come da doc. 6 che si rammostra?”.*

5. *“Vero che nel periodo di tempo compreso tra i mesi di luglio2014 e maggio 2015 l' [...] CP_1 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i sistemi HCU della ditta Pt_11 in uso presso detta Azienda sanitaria mediante la disinfezione dei serbatoi dell'acqua ogni tre mesi tramite impiego di disinfettante Clorox regular-Bleach, Per_1 o un altro disinfettante approvato da Parte_11 , come da estratto del doc. 3 di Pt_10 e Parte_11 che si rammostra?”;*

6. *“Vero che nel periodo di tempo compreso tra i mesi di luglio2014 e maggio 2015 l' [...] CP_1 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i sistemi HCU della ditta Pt_11 in uso presso detta Azienda sanitaria riempiendo i serbatoi di detti macchinari tramite l'utilizzo di acqua corrente filtrata con aggiunta di 100 ml di soluzione di perossido di idrogeno 3% (acqua ossigenata) con sostituzione dell'acqua ogni due settimane, come da estratto del doc. 3 di Pt_10 e Parte_11 che si rammostra?”.*

7. “Vero che l’ Controparte_1 (già Parte_14)” acquistò dalla società Controparte_3 n. 3 dispositivi HCU Stoker 3T/III per il riscaldamento/raffreddamento del sangue prodotti da Parte_11 (poi Pt_10) rispettivamente negli anni 2004, 2010 e 2012?”.

Sui capitoli di prova da n. 1 a n. 4 si indicano quali testi i dottori Controparte_9, [...] Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 e Testimone_4, in servizio presso [REDACTED] di Vicenza all’epoca dei fatti.

Sui capitoli di prova nn. 5 e 6 si indicano quali testi i dottori Controparte_9, [...] Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 e Testimone_4 nonché il tecnico Tes_5 [...], in servizio presso [REDACTED] di Vicenza all’epoca dei fatti.

Sul capitolo di prova n. 7 si indica quale testimone il Dott. Tes_6 Dirigente dell’Azienda CP_1 (già Parte_14 Vicenza), già Provveditore nel 2004.

Per le convenute Parte_10 e Parte_11

In via preliminare, nel merito

- rilevare l’intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dagli attori nei confronti di Parte_10 e Parte_11 per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e per l’effetto respingere tale domanda;
- rilevare l’intervenuta prescrizione e decadenza della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1 nei confronti di Parte_10 e Parte_11 [...] per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e per l’effetto respingere tale domanda;

Nel merito

- respingere tutte le domande svolte *ex adverso* nei confronti di Parte_10 e Parte_11 per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;

In subordine

▪ escludere qualsiasi responsabilità in capo a Parte_11 e ripartire la responsabilità tra Controparte_1 e Parte_10 in proporzione ai rispettivi apporti causali, così come accertato all'esito del procedimento per ATP R.G. 2479/2020 del Tribunale di Vicenza;

In via istruttoria

▪ rigettare le istanze istruttorie *ex adverso* formulate e disporre l'acquisizione del fascicolo ATP R.G. 2479/2020 del Tribunale di Vicenza;

In ogni caso

- condannare l'Ospedale al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 1° e 3° comma c.p.c. per la condotta processuale tenuta nel corso del procedimento di ATP così come nel presente giudizio;
- con vittoria di compensi e spese di lite sia della fase di ATP sia del presente giudizio.

Per la terza chiamata Controparte_2 .

Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, *ex adverso* formulata

In via preliminare e/o pregiudiziale,

accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio atteso il mancato assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 8, l. n. 24/2017 a fronte del mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 8, terzo comma, l. n. 24/2017 per l'introduzione del giudizio di merito, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite;

in via preliminare e/o pregiudiziale,

accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza **CP_2** n. 2015RCG00100-642148 in relazione all'art. 25.7 di polizza non rientrando i fatti oggetto di contestazione all'interno dell'oggetto della garanzia;

in via preliminare e/o pregiudiziale,

accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per carenza di *ius postulandi* in capo ai difensori stante la genericità della procura rilasciata dagli attori nonché l'assenza dei titoli attestanti la qualifica di eredi/successori della sig.ra **Parte_13** in capo ai sig.ri **Parte_1**, **Parte_2** e **Parte_6** ai fini della capacità di agire nel presente giudizio, con conseguente improcedibilità del giudizio;

NEL MERITO,

In via principale

- accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa a carico della **CP_1** e, per l'effetto, respingere la domanda introduttiva in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;

- accertare e dichiarare la totale insussistenza di danni risarcibili ovvero, in subordine, ridurre l'importo liquidabile in favore degli attori per tutte le ragioni illustrate in parte motiva e, per l'effetto,

- respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate nei confronti della **Controparte_1** assolvendo interamente la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla **Controparte_1** nei confronti della odierna deducente **Controparte_10**

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dagli attori e ciò nei confronti della **Controparte_1 e della terza chiamata **Controparte_2**,**

- accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare tenuta l'odierna comparente **Controparte_2** a prestare la copertura assicurativa **nei limiti dei precisi accordi negoziali** assunti tra Assicurato e Assicurazione nella polizza **CP_2** azionata, con particolare riferimento alla limitazione della garanzia ai soli danni imputabili alla responsabilità della **CP_1** 8 **CP_1**, con esclusione della stessa in merito alla responsabilità di produttori e/o fornitori, nonché alla previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia di € 500.000,00 (**per complessivi euro 1.000.000,00**);
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità in termini percentuali, con gradazioni di colpa, se lieve o grave, di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta **Controparte_1** con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o con eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa.

In via istruttoria, con riserva di modifica e/o di integrazione dei capitoli di prova e di indicazione dei testi nei termini concessi ex lege:

a) si chiede **la rinnovazione delle operazioni peritali** previa nomina di altro collegio ovvero di prosecuzione degli accertamenti già disposti nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 2479/2020 R.G. del Tribunale di Vicenza, al fine di:

- accertare l'esistenza, o meno, di difetto/malfunzionamento di produzione ovvero di collaudo, ovvero di revisione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento e conseguentemente escludere ogni responsabilità in capo alla **Controparte_1** e ai suoi sanitari, **tenuto conto delle conoscenze disponibili al momento dell'esecuzione dell'intervento salvavita del 14 maggio 2015;**

- accertare gli eventuali specifici profili di responsabilità sussistenti in capo alla CP_1 [...] rispetto ai suoi sanitari e rispetto alle ditte terze chiamate, individuando le precise percentuali di responsabilità di ciascuno soggetto, con graduazione e accertamento del grado di colpa in termini di intensità, lieve o grave;
- accertare l'eventuale grado di responsabilità nonché il profilo di colpa (se lieve o grave) del personale sanitario ovvero di ogni altro medico o dipendente sanitario che risulterà coinvolto per i fatti oggetto di causa;
- accertare la responsabilità esclusiva ovvero concorrente degli altri terzi convenuti nel presente giudizio in ordine alle condotte che hanno portato al decesso della sig.ra Parte_13 ;
- accertare, valutare ed indicare le procedure di disinfezione, nonché la loro eventuale obbligatorietà, e la loro efficacia nella decontaminazione del dispositivo medico HCU utilizzato nel corso dell'intervento della sig.ra Parte_13 in relazione alla contrazione del Mycobacterium Chimaera.

Si chiede di essere ammessi alle operazioni peritali e ci si riserva di nominare i propri consulenti tecnici di parte fino all'inizio delle operazioni peritali e di formulare istanza di integrazione del quesito sottoposto al CTU.

- disporre **ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss.**, della CP_1 8 CP_1 di tutte le polizze assicurative da loro stipulate, per il periodo inerente i fatti oggetto di causa.

b) disporre **ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss.**, nei confronti degli attori, dell'CP_1 e dell'CP_12, dei documenti attestanti le somme percepite dalle presunte danneggiate a titolo di indennità e/o rendita e/o risarcimento e/o pensione di reversibilità da meccanismi assicurativi, assistenziali e previdenziali di carattere pubblico e/o privato.

c) **ci si oppone con fermezza** all'ammissione di ctu medico-legale su Parte_12 così come all'ammissione della ctu medico-legale su Parte_13 richiesta da parte attrice al fine di accertare quantificare il danno biologico asseritamente patito, in quanto del tutto esplorativa.

d) **ci si oppone con fermezza** all'ammissione della istanza di prova testimoniale richiesta da controparte, in quanto i capitoli formulati sono inammissibili, sovrabbondanti, generici e non utili alla prova dei fatti per cui è causa né alla prova del preteso danno terminale subito dalla sig.ra **Parte_13** , non rappresentando alcuna specificità ovvero eccezionalità tale da giustificare la fondatezza del danno richiesto. Senza contare che i testi indicati non sono stati in alcun modo qualificati, con conseguente impossibilità di poter verificare l'eventuale loro incompatibilità a rendere testimonianza.

In ogni caso, con espressa riserva di valutare e/o contestare le risultanze peritali e l'acquisizione al presente giudizio di cognizione del fascicolo di ATP n. 2479/2020 R.G. del Tribunale di Vicenza.

In ogni caso, con rifusione di spese, compensi legali del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove ed ulteriori domande.

Per la terza chiamata **Controparte_3**

In via preliminare:

- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza della garanzia e/o prescrizione dell'azione proposta da parte dell' **Controparte_1** nei confronti di **Controparte_3** e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di manleva nei confronti del venditore.

Nel merito:

- **In via principale:** rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di **CP_3** in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in narrativa;

- **In via subordinata:** nel denegato caso di accoglimento della domanda di parte convenuta, e questo anche nei confronti di **CP_3** accertarsi e dichiararsi la responsabilità

esclusiva per i fatti di cui è causa della società produttrice *Parte_10* (già *Controparte_8*) con esclusione di ogni responsabilità in capo ad [...] *CP_3*

- **In ogni caso:** ridursi il *quantum* del danno risarcibile

In via istruttoria:

- disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 2479/2020 Tribunale di Vicenza.

In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite della causa di merito nonché del procedimento per ATP.

MOTIVAZIONE

1. Fatto

In data 14.5.2015 *Parte_13*, [REDACTED] insegnante in pensione, si è sottoposta, presso [REDACTED] di Vicenza, ad un intervento di sostituzione della valvola aortica con protesi biologica e dell'aorta ascendente con protesi vascolare.

A partire dal febbraio 2017 *Parte_13* ha manifestato i sintomi di un'infezione in corso che, a seguito di una biopsia epatica eseguita il 29.3.2017, è stata diagnosticata come infezione da *Mycobacterium Chimaera*. In seguito, la paziente ha effettuato diversi accessi al [REDACTED] di Vicenza ed è stata ivi ricoverata in più occasioni. Dimessa dall'ultimo ricovero in data 20.6.2019, *Parte_13* è [REDACTED]

2. Svolgimento del processo

2.1 Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., notificato in data 4.5.2020, i congiunti di *Parte_13* [...] hanno chiesto che si svolgesse una consulenza tecnica preventiva deducendo che la

malattia insorta dopo l'operazione e il decesso della propria congiunta sarebbero stati causati da un'infezione nosocomiale contratta dalla stessa in occasione dell'intervento del 14.5.2025.

In particolare hanno proposto ricorso *Parte_1* (coniuge), *Parte_2* e *Parte_6* (figli), *Parte_3* (genero), *Parte_9* (nuora), *Parte_5* [...] e *Parte_8* (sorelle), *Parte_7* *Parte_12* *Parte_1* e *Parte_4* (nipoti, rappresentati, in quanto minori, dai loro rispettivi genitori).

Sono stati convenuti nel procedimento l' *Controparte_1* e [...] *Controparte_2*, compagnia di assicurazione dell' *CP_1*

Su istanza di *Controparte_1* sono stati chiamati a partecipare al procedimento di istruzione preventiva *Parte_10* (in qualità di produttore dei dispositivi utilizzati nel corso dell'intervento del 14.5.2015), *Parte_11* (in qualità di collaudatore e manutentore tenuto dei dispositivi) e *Controparte_3* (in qualità di venditrice dei prodotti).

Il ricorso è stato ammesso e si è concluso con il deposito della relazione del collegio peritale designato, datata 6.2.2023.

2.2 Con citazione notificata il 14.12.2023 i soggetti che avevano promosso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. hanno convenuto avanti questo Tribunale *Controparte_1* *CP_1*, *Parte_10* e *Parte_11* per sentirli condannare al risarcimento in favore degli attori dei danni subiti *iure proprio* e (con riguardo al coniuge e ai figli) *iure hereditatis*, in conseguenza di quanto occorso a *Parte_13*.

Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree. [...] *Controparte_1* ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti delle altre parti convenute nonché nei confronti di *Controparte_3* e di [...]. *Controparte_2*, chiamate in giudizio su sua istanza.

Anche le terze chiamate si sono costituite in causa contestando la fondatezza delle domande degli attori e della chiamante.

Con ordinanza 13.12.2024 il giudice istruttore ha acquisito agli atti il fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, rigettato per il resto le istanze di prova e rinviato per la rimessione in decisione.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.

3. Questioni preliminari

3.1 *Controparte_2* ha eccepito la nullità della procura conferita all'avv. [REDACTED] dagli attori *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_6* [...] per la sua genericità, in quanto dalla lettura della procura allegata all'atto di citazione non sarebbe possibile arguire che i predetti agiscono (anche) quali eredi della *de cuius*.

L'eccezione è infondata. La procura è stata conferita dagli attori affinché il procuratore li difendesse nel "*procedimento risarcitorio*" intentato dagli stessi nei confronti di *CP_1* e altri. I titoli dedotti dalla parte attrice nella citazione e nei successivi atti difensivi per far valere la propria pretesa risarcitoria non devono necessariamente essere indicati nella procura al difensore, sicché essa va considerata sufficientemente precisa nel suo contenuto anche senza riferimenti al fatto che una parte del risarcimento sia richiesta (da alcuni tra gli attori) in qualità di eredi del congiunto deceduto. Giova ricordare, in proposito, che il contenuto necessario del mandato conferito con la procura alle liti è definito dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell' intentare la lite (Cass. n. 6264/03, rv. 562295; n. 2910/07, rv. 503475), senza necessità di ulteriori specificazioni circa i poteri esercitabili dal difensore nel successivo giudizio.

3.2 La compagnia eccepisce che *Parte_1* , *Parte_2* e *Parte_6* – sempre in relazione al risarcimento dei danni richiesto in veste di eredi - non avrebbero dato prova della propria qualità di eredi di *Parte_13* .

L'eccezione è infondata.

Gli attori suindicati hanno dimesso il certificato di famiglia dal quale risulta che essi sono, rispettivamente, coniuge e figli di *Parte_13* , il certificato di morte di quest'ultima e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale *Parte_1* dichiara che la propria consorte è deceduta senza lasciare testamento e che eredi legittimi sono lui stesso ed i figli *Pt_2* e *Pt_6* .

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14288/25, rv. 674702; n. 16814/18, rv. 649422), chi agisce in giudizio qualificandosi come erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio può, mediante la produzione del certificato dello stato di famiglia, dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità. Inoltre *“tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”*.

E' quindi corretto presumere, non essendovi prova contraria, che gli attori sopra ricordati siano legittimati ad agire come eredi legittimi di *Parte_13* .

3.3 *Parte_10* eccepisce:

- a. che gli attori sarebbero decaduti dal diritto di agire nei confronti della convenuta stessa, come produttrice del dispositivo dal quale ai afferma sarebbe derivata l'infezione che ha portato alla morte *Parte_13* , ai sensi dell'art. 126 del

D.L.vo n. 206/05, essendo decorsi più di 10 anni dalla messa in circolazione di due dei tre macchinari di ausilio agli interventi cardiocirurgici (HCU) - ritenuti l'origine del batterio che ha causato l'infezione nella paziente – utilizzati [REDACTED] di Vicenza nel corso dell'intervento del 14.5.2015;

- b. che l'azione proposta contro la produttrice sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 206/05, per il decorso del termine triennale, previsto dalla detta disposizione;
- c. che, infine, anche volendo ritenere applicabile la disciplina generale della responsabilità extracontrattuale di cui al codice civile ad un'azione esercitata dal terzo contro il produttore del bene difettoso per i danni patiti, la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria sarebbe comunque maturata ex art. 2947 c.c., dovendosi identificare come dies a quo la data del 20.3.2017, quando venne per la prima volta rilevata nella paziente l'infezione da *Mycobacterium Chimaera*.

3.3.1 Sostiene *Pt_10* che il principio di primazia della normativa interna di recepimento e attuazione del diritto europeo dovrebbe condurre a ritenere che la disciplina sulla responsabilità del produttore per prodotti difettosi di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo – già prevista dal DPR n. 224/88, con il quale venne data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva CEE 85/374 – dovrebbe costituire l'unico regime destinato a regolare le domande di risarcimento svolte avverso il produttore di un bene dal quale si assume sia derivato il danno. Secondo la ricostruzione della CGUE, nella prospettiva della convenuta, non potrebbe essere garantita, nell'ordinamento interno, l'applicazione di un regime di maggior tutela rispetto a quelle della direttiva.

Invero il senso della decisione della CGUE citata da parte convenuta (sentenza 25.4.2002 in causa C-183) è evidentemente travisato. Ciò che la Corte intende affermare, al punto 33 della decisione trascritto nella comparsa di *Pt_10* è che l'art. 13 della direttiva 85/374 CEE (“La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base

al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva”) non consente che negli ordinamenti nazionali siano previsti regimi divergenti da quello previsto dalla direttiva, per regolare la responsabilità del produttore “*che si basi sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla direttiva*”. Al punto 31 della stessa decisione è tuttavia precisato che il regime attuato dalla direttiva, “*che, ai sensi dell'art. 4, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni qualora fornisca la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra il suddetto difetto e il danno, non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa*”. Resta quindi incontestato il diritto del danneggiato di far valere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del danneggiante, in alternativa rispetto alla forma di responsabilità rafforzata introdotto dalla direttiva 85/374 CEE: una responsabilità, quest’ultima, che consegue alla mera utilizzazione del prodotto difettoso da parte della vittima e che prescinde dalla dimostrazione di una colpa del produttore, essendo onere del danneggiato unicamente dare prova del nesso esistente tra il difetto del prodotto ed il danno patito (Cass. n. 13458/13, rv. 626814-01; n. 29828/18, rv. 651844-02).

E’ proprio la legge attuativa della direttiva, d’altronde, a ribadire i suindicati principi, nella disposizione che oggi si rinviene all’art. 127 del D.L.vo n. 206/05.

Nella presente causa gli attori, nei riguardi dell’azienda produttrice dei dispositivi medici, invocano l’art. 114 del Codice del Consumo ma anche gli artt. 2043 e 2050 c.c. Non si ravvisa, in effetti, la possibilità di applicare nella presente vicenda gli artt. da 114 a 127 del D.L.vo n. 206/05. La stessa giurisprudenza nazionale sopracitata ha evidenziato come la responsabilità per danni da prodotto difettoso vada intesa come responsabilità presunta del produttore, nel cui ambito, una volta fornita la prova a cura dell’attore del collegamento causale tra difetto e danno, incombe al produttore - a norma dell'art. 118 del Codice del Consumo - la prova liberatoria, “*consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva*

nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (Cass. n. n. 11317/22, rv. 664512-01).

E’ emerso dai documenti in atti e dalla relazione di CTU che, all’epoca della messa in circolazione dei dispositivi HCU utilizzati [REDACTED] di Vicenza nell’intervento del 14.5.2015 (e quindi nel periodo compreso tra il 2004 e l’ottobre 2012), non vi era ancora sufficiente consapevolezza, in ambito scientifico, del rischio di infezione da infezioni da M. Chimera in seguito a chirurgia cardiotoracica. Il dato non è contestato dalle parti. Vi è quindi conferma del fatto che le conoscenze tecnico-scientifiche disponibili quando i macchinari vennero posti in circolazione non consentivano al produttore di riconoscere il difetto degli stessi cui si ricollega causalmente la patologia che ha causato il decesso della congiunta degli attori. Non trova quindi applicazione la disciplina speciale di cui al D.L.vo n. 206/05 e, di conseguenza, non vengono in rilievo le disposizioni ivi contenute in ordine alla decadenza e alla prescrizione dell’azione.

3.3.2 Con riguardo all’eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. opposta all’azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale – che, come visto, è ugualmente esperita da parte attrice – giova ricordare la consolidata giurisprudenza secondo la quale, nell’ambito di un procedimento instaurato per il risarcimento del danno da attività medico chirurgica, il momento dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione *“si identifica non già con quello della verifica materiale dell’evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all’uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario”* (Cass. n. 29140/24, rv. 672853; n. 29859/23, rv. 669328). Nella presente vicenda una simile consapevolezza, nel danneggiato, non può essersi formata certamente nel momento della

prima identificazione del batterio responsabile dell'infezione, ma può essere ragionevolmente collocata temporalmente alla data del deposito della relazione peritale del 6.2.2023, in esito al procedimento di ATP, quando gli attori hanno ottenuto un quadro informativo completo, idoneo a consentire loro di collegare causalmente la patologia ed il decesso della propria congiunta all'impiego dei dispositivi HCU nel corso dell'intervento di sostituzione valvolare del 14.5.2015, con conseguente insussistenza dell'eccepita prescrizione.

3.4 Controparte_2 ha rilevato che l'azione di merito è stata proposta dopo la scadenza del termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., previsto dall'art. 8 della legge n. 24/17.

L'eccezione di decadenza, che la terza chiamata argomenta in relazione al mancato rispetto del detto termine, non è fondata. Il mancato rispetto del termine suindicato non incide, infatti, sull'ammissibilità dell'azione, in difetto di un'espressa previsione normativa, dovendosi ritenere che il rispetto del termine in questione condizioni solo la possibilità di retrodatare al momento del ricorso per istruzione preventiva gli effetti sostanziali e processuali dell'azione di responsabilità.

3.5 La stessa compagnia di assicurazione contesta la propria *“legittimazione passiva”* richiamando la clausola 25.7 della polizza CP_2 n. 2015RCG00100-642148, invocata dalla chiamante a sostegno della domanda di garanzia spiegata. Detta clausola prevederebbe un'ipotesi di inoperatività della copertura assicurativa che la compagnia ritiene pertinente al caso in esame. Infatti la clausola in discorso, nell'affermare che *“la polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull'Assicurato per danni derivanti ... da dispositivi medici e protesi”*, contempla un'espressa eccezione *“per le responsabilità che incombono sul produttore se diverso dall'Assicurato”*.

Nella prospettazione attorea – unica che va considerata ai fini della verifica della legittimazione della terza chiamata in garanzia – la colpa ascrivibile all'assicurata [...] CP_1 non consiste, evidentemente, nella responsabilità incombente sul produttore bensì in quella dell'utilizzatore del prodotto difettoso, per la mancata adozione nella necessaria diligenza. Il fatto che Controparte_1 sia chiamata a rispondere dei danni per cui è causa in concorso con il produttore, ai sensi dell'art. 2055 c.c. non può essere considerato valido motivo per ritenere applicabile la causa di inoperatività della polizza invocata dalla chiamata.

3.6 Ritiene Controparte_2 che la perizia del collegio peritale investito della consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. sarebbe “*contraddittoria e non esaustiva*” nelle risposte fornite ai quesiti e chiede, per questo, che venga disposta la rinnovazione o integrazione della consulenza.

La perizia 6.2.2023 è, in realtà, adeguatamente motivata e fornisce al Tribunale un quadro conoscitivo delle questioni tecnico-scientifiche sottese alla fattispecie per cui è causa più che sufficiente per l'esame delle domande ed eccezioni delle parti. Non è quindi necessario un approfondimento delle indagini tecniche condotte, né tantomeno una nuova CTU.

4. Nesso causale

E' incontestato che Parte_13 abbia contratto un'infezione da *Mycobacterium Chimaera*, come accertato a seguito di biopsia epatica del 29.3.2017. L'intervento cui Parte_13 era stata sottoposta presso l' Controparte_13 di Vicenza il 14.5.2015 era stato eseguito “a cuore aperto” e praticato con ricorso alla circolazione extracorporea (CEC) ed in ipotermia generale, ottenuta mediante l'impiego di dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Units, HCU). L'effettuazione di un intervento chirurgico a torace aperto, con ricorso a circolazione extracorporea e HCU, nei sei anni precedenti all'insorgenza dei sintomi dell'infezione costituisce, secondo le indicazioni

rilasciate dal Ministero della Salute, in linea con quelle del Centro europeo per la prevenzione e il controllo della malattie (ECDC), un criterio di esposizione rilevante per il riconoscimento dei casi di infezione da *Mycobacterium Chimaera* (la quale si sviluppa un periodo di incubazione compreso tra i 3 e i 72 mesi). Difatti, riferisce la CTU, alla data di stesura della stessa oltre 120 casi di infezione da *Mycobacterium Chimaera* in Europa erano stati associati all'impiego di dispositivi HCU durante interventi cardiocirurgici.

Il collegamento tra l'infezione invasiva cardiovascolare da *Mycobacterium Chimaera* e pregressi interventi di chirurgia cardiotoracica era già stato evidenziato nella letteratura scientifica fin dal 2011. Nel luglio 2014, la produttrice dei dispositivi HCU in uso presso [redacted] di Vicenza – al tempo denominata [redacted] *Controparte_8* (oggi *Parte_10*) – aveva diffuso un avviso relativo ai rischi infettivi connessi agli interventi di cardiocirurgia. Ad aprile 2015 l'ECDC ha pubblicato un documento di *Rapid Risk Assesment* volto a migliorare ed aumentare la vigilanza degli operatori sanitari e del personale addetto alla manutenzione e monitoraggio dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento utilizzati in sala operatoria. A pochi giorni dall'intervento di [redacted] *Parte_13*, il 3.6.2015, [redacted] *Parte_11* ha inviato agli utilizzatori dei dispositivi HCU un ulteriore avviso nel quale si dà atto del rischio che una inadeguata prassi di disinfezione e manutenzione dei macchinari possa favorire la formazione di un biofilm e che, una volta avvenuta la colonizzazione, i batteri possano diffondersi sotto forma di aerosol al momento dell'attivazione del dispositivo HCU.

I dati scientifici riportati, confrontati con il caso di [redacted] *Parte_13*, fanno ritenere ragionevolmente provato il nesso causale tra l'infezione che ha portato la paziente alla morte e l'intervento cardiocirurgico del 14.5.2015. Ciò benché non sia stato identificato il dispositivo specificamente utilizzato per la paziente e non siano stati eseguiti rilievi successivi sui tre dispositivi, tutti di produzione *Pt_11*, in uso nella sala operatoria al momento dell'intervento.

L'infezione contratta (che, secondo le Raccomandazioni del Ministero della Salute del 9.1.2019, comporta un tasso di mortalità superiore al 50%) ha costituito la causa del decesso di **Parte_13**, benché una lesione epatica conseguente alla biopsia effettuata presso l'Ospedale **[REDACTED]** (al fine di individuare il batterio responsabile dell'infezione) abbia contribuito allo scadere delle condizioni generali della paziente, *“amplificando certamente l'insufficienza multiorgano causata dalla micobatteriosi disseminata”* (pag. 83 CTU).

5. Responsabilità dei convenuti

5.1 Al momento dell'operazione cardiocirurgica cui venne sottoposta **Parte_13** era già noto, come detto, lo specifico rischio infettivo correlato all'uso dei dispositivi HCU nel corso di simili operazioni. Poiché l'insorgenza della patologia costituisce sviluppo causale di tale rischio, l'indagine circa la responsabilità colposa dei convenuti, cui viene chiesto il risarcimento del danno, consiste nella verifica circa le misure di prevenzione che potevano e dovevano essere adottate dai soggetti a ciò demandati per evitare il contagio

L'onere di provare l'adozione di misure adeguate grava sui convenuti. Ciò vale, con riguardo ad **Controparte_1**, in ragione della presunzione legale di cui all'art. 1218 c.c., che impone alla struttura medica di essersi trovata nell'impossibilità in concreto di dare esatta esecuzione alla *“prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato”* (Cass. n. 5490/23, rv. 666812). Vale, tuttavia, anche per **Parte_10**, chiamata a rispondere dei danni per cui è causa a titolo extracontrattuale. L'azienda ha infatti immesso sul mercato un dispositivo sanitario rivelatosi altamente insicuro e fonte di danni per gli utilizzatori e, pur essendo nelle condizioni di assumere i provvedimenti necessari a scongiurare il protrarsi degli eventi dannosi, ha operato tardivamente e in modo inadeguato, omettendo di fornire, a coloro che avevano in dotazione i dispositivi in questione, indicazioni sufficientemente complete per garantire la sicurezza degli interventi chirurgici.

Il danneggiato da un'infezione contratta in ambiente ospedaliero che agisce a titolo extracontrattuale è onerato, ex art. 2697 c.c., di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., incluso l'elemento soggettivo della colpa. Poiché la prova relativa a quest'ultimo elemento ha ad oggetto la mancata adozione di misure precauzionali atte ad evitare il contagio, essa non può essere agevolmente fornita dal paziente danneggiato, per il quale non sono disponibili i dati relativi all'adozione di tali cautele. In ragione di ciò è lecito il ricorso al principio della vicinanza della prova, che permette al danneggiato di fornire la prova che gli incombe mediante presunzioni semplici.

Nel presente caso, una volta dimostrato, come si è detto, che l'infezione letale è stata contratta della paziente a causa dell'utilizzo in sala operatoria dei macchinari HCU di produzione *CP_14* può presumersi la colpa dei soggetti investiti del compito di prevenire il contagio, a meno che questi, mediante le prove da loro offerte, non contrastino la valenza e l'efficacia probatoria delle presunzioni operanti in favore dell'attore, dimostrando di avere fatto tutto quanto era nella loro possibilità per evitare il prodursi del danno. In questo senso si è espressa Cass. SSUU n. 582/08 (in tema di contagio a seguito di trasfusioni con sangue infetto) e, nei medesimi termini, Cass. n. 35062/24 (rv. 673237).

Anche con riguardo a *Parte_11* gli attori deducono una responsabilità aquiliana. L'azienda era responsabile della manutenzione e pulizia periodica dei dispositivi e perciò, nel senso indicato, era tenuta a dimostrare di avere operato con la necessaria diligenza per evitare la formazione e diffusione, nei dispositivi HCU, del batterio che ha aggredito la paziente.

5.2 *Controparte_1* assume di non avere colpe per avere confidato che le operazioni di pulizia e manutenzione periodica poste in essere da *Parte_11* fino a poco prima dell'intervento su *Parte_13* avessero messo in sicurezza i dispositivi. Trascura tuttavia di considerare come già da anni la letteratura scientifica segnalasse il diffondersi di infezioni (con manifestazioni anche di molto successive all'intervento, atteso il considerevole periodo di latenza) correlate ad operazioni di cardiocirurgia (la CTU cita uno studio di *Per_2* e

altri del 2013) e, soprattutto, non valorizza come dovuto l'allerta pervenuto nel luglio 2014 dalla produttrice Pt_11. In tale avviso veniva segnalato il rischio infettivo identificato e raccomandata la revisione delle procedure igieniche e l'adozione di misure di pulizia, disinfezione e manutenzione. L'avviso in questione è stato pubblicato anche dal Ministero della Salute nel febbraio 2015 ed è stato seguito da un'ulteriore segnalazione urgente di rischio proveniente dall'ECDC.

L'azienda sanitaria non ha provato di essersi uniformata a queste raccomandazioni, così mancando di superare la presunzione di colpa a suo carico di cui si è detto. Non può sostenere di non essere stata sufficientemente informata del rischio, sia per l'estrema delicatezza del settore di intervento interessato (e la conseguente necessità di un costante aggiornamento in ordine ai rischi correlati, come registrati dalla comunità medico-scientifica internazionale), sia per gli avvisi pervenuti dal produttore e da organismi pubblici di vigilanza.

La gravità dei rischi segnalati non consentiva, evidentemente, ad Controparte_1 di rinviare l'adozione delle cautele ai periodici interventi della ditta incaricata della manutenzione, essendo espressamente raccomandata l'adozione di interventi non procrastinabili.

Nemmeno può giustificarsi l'inerzia dell'CP_1 in ragione della mancata prova dell'efficacia delle misure di prevenzione e disinfezione raccomandate da Pt_11. Può infatti ragionevolmente ritenersi che la corretta adozione di tali prassi, anche se non risolutiva, avrebbe ridotto il rischio di infezioni. E' invero inescusabile il fatto che l'azienda sanitaria, a fronte di segnali di allarme così significativi e in presenza di un rischio ancora non del tutto accertato nelle sue dimensioni, non abbia reagito prontamente. Solo nel febbraio 2017 risulta che il direttore dell'UOC di cardiocirurgia abbia chiesto, infine, la sostituzione dei tre gruppi HCU [REDACTED] in uso nel reparto.

5.3 *Parte_10* si difende sottolineando di avere tempestivamente informato gli utilizzatori dei rischi connessi ai dispositivi HCU, fornendo loro informazioni utili alla prevenzione e offrendo attività formativa per gli operatori. Essa deduce che, ove *Controparte_1* si fosse diligentemente uniformata alle proprie istruzioni, l'infezione non si sarebbe verificata.

In realtà non vi è prova di ciò e dalla CTU non si ricava questo dato. La relazione del collegio peritale (pagg. 79 e seguenti) afferma, invece, che:

- non vi sono prove scientifiche univoche per ritenere che le misure di disinfezione e monitoraggio raccomandate avrebbero effettivamente evitato o intercettato le contaminazioni batteriche;
- è lecito ritenere che l'adozione di tali misure avrebbe consentito di ridurre il rischio infettivo per il paziente e la precoce individuazione dei generatori termini contaminati, con conseguente loro dismissione;
- considerata la gravità e complessità del problema, la mera trasmissione di *alert* da parte del produttore appare inadeguata a fronteggiare il rischio, essendo invece necessario *“un supporto tecnico specifico, se non un monitoraggio da parte della Ditta degli adempimenti richiesti”* (pagg. 84-85).

Le valutazioni del collegio peritale sono coerenti con le informazioni raccolte ed espresse nella relazione e con la documentazione (anche scientifica) richiamata in essa.

Il presentarsi di un rischio, così potenzialmente rilevante, connesso all'utilizzo dei dispositivi HCU avrebbe richiesto un intervento molto più efficace ed incisivo del gruppo *Pt_11*. Non essendovi certezze in ordine all'efficacia delle misure suggerite, l'azienda avrebbe dovuto verificare *in loco* i risultati delle operazioni di disinfezione e raccomandare la sospensione dell'utilizzo dei macchinari in questione prima del loro completo controllo, verificando anche l'adozione di un rigoroso meccanismo di monitoraggio.

5.4 *Parte_11* sostiene di essere stata incaricata unicamente della disinfezione delle superfici degli scambiatori - e non della disinfezione microbiologica – vale a dire di interventi inidonei, da soli, a contrastare la formazione di biofilm all'interno dei dispositivi, essendo tale risultato ottenibile solo a seguito di una corretta manutenzione ordinaria e disinfezione dei circuiti d'acqua, demandata all'azienda sanitaria.

La difesa non appare idonea a discolpare la convenuta. I rapporti di intervento dimessi (doc. 6 *Controparte_1*) dimostrano come *Pt_11* provvedesse, in occasione dei periodici accessi, alla “*disinfezione delle vasche*” e alla pulizia “*interna-esterna*” dell'apparecchiatura, attestando, all'esito, l'assenza di danni o “*contaminazioni*”. Il ruolo dell'azienda coinvolgeva, quindi, anche il rischio di contaminazione del dispositivo e prevedeva operazioni di disinfezioni che, evidentemente, non possono ritenersi estranee al rischio infettivo concretizzatosi con l'infezione contratta dalla paziente [REDACTED]. Il manifestarsi di uno specifico allarme di rischio infettivo correlato all'utilizzo dei dispositivi HCU, inoltre, avrebbe dovuto indurre anche *Parte_11* all'adozione di interventi ben più incisivi rispetto all'ordinario svolgersi dei programmi di manutenzione periodica.

5.5 In mancanza di elementi utili a definire una diversa ripartizione delle quote di responsabilità tra i concorrenti, esse si presumono uguali, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2055 c.c.

6. Responsabilità di *Controparte_3*

Controparte_3 è l'azienda che ha venduto gli scambiatori HCU di produzione *Pt_11* ad *Controparte_1*, senza fornire assistenza per il periodo susseguente. E' stata chiamata in causa dalla compratrice per essere considerata responsabile, eventualmente *pro quota* ex art. 2055 c.c., del danno dedotto da parte attrice.

Per quanto detto, al tempo in cui sono avvenute le vendite dei macchinari HCU per cui è causa (2004, 2009, 2012) non vi era piena cognizione della loro pericolosità, connessa all'elevato rischio di contaminazione. Tale considerazione, che non è stata contestata da alcuna parte, esclude ogni profilo di colpa a carico della venditrice, la quale è rimasta coinvolta nella vicenda solo nel momento della vendita. Anche a volere invocare la disciplina sulla garanzia imposta al venditore dagli artt. 1490 c.c. e seguenti, è sufficiente considerare che, avendo la causa ad oggetto una domanda risarcitoria, vale quanto previsto dall'art. 1494 c.c., secondo il quale l'obbligo risarcitorio del venditore è escluso ove sia dimostrato che egli ignorava senza colpa i vizi della cosa.

Va quindi esclusa la fondatezza degli addebiti mossi ad *Controparte_3*

7. Garanzia di *Controparte_2*

La polizza sottoscritta da *CP_1* n. 8, per le ragioni già indicate, copre il rischio relativo ai danni causati da infezione nosocomiale. E' pertanto fondata la pretesa di [...] *CP_1* di essere tenuta indenne dalle somme riconosciute a suo carico come spettanti a parte attrice.

Vanno applicate le diverse limitazioni di polizza cui fa riferimento la compagnia: ovvero la clausola di auto-assicurazione S.I.R. e la franchigia speciale, entrambe per un importo di € 500.000,00. Sul punto la chiamante non ha sollevato contestazioni.

Per il resto le domande della compagnia appaiono inammissibili in quanto esplorative e prive di riscontro – ci si riferisce alle eccezioni relative alla possibile applicazione della franchigia aggregata annuale prevista in polizza e dell'art. 1910 c.c. – o non corredate dalla dimostrazione di un attuale interesse della parte alla pronuncia sollecitata (in tal senso è la domanda di accertamento della responsabilità di personale sanitario non meglio identificato, ai fini di una futura azione di rivalsa).

8. Quantum debeatur

Parte_13 aveva, al momento del decesso, 60 anni ed era in pensione. Conviveva con il marito *Parte_1*, [REDACTED] e aveva due figli non conviventi: *Parte_2* [...] (n. 3.4.1973) e *Parte_6* (n. 28.3.1972). Costoro erano coniugati, rispettivamente, con *Parte_9* (n. 30.9.1973) e *Parte_3* (n. 22.1.1972). *Parte_2* [...] (residente nello stesso immobile dei genitori, anche se in una diversa unità abitativa) e *Parte_9* sono genitori di *Parte_1* (n. 1.7.2005) e *Parte_4* (n. 13.6.2009), conviventi con i genitori. *Parte_6* e *Parte_3* sono genitori di *Parte_7* (n. 7.1.2003) e *Parte_12* (n. 30.6.2006). *Parte_5* (n. 11.11.1946) e *Parte_8* (n. 31.7.1951) sono sorelle di *Parte_13*.

8.1 Danno da perdita del rapporto parentale

Gli attori, quali prossimi congiunti della defunta, hanno diritto ad essere risarciti del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale per la lesione della relazione che li legava alla congiunta. La prova di tale danno può evincersi in via presuntiva dal legame familiare. Al fine di garantire l'uniformità di giudizio in casi analoghi, tale voce di danno va liquidata seguendo una tabella basata sul "sistema a punti" previsto dalle tabelle in uso nel Tribunale di Milano.

I criteri che debbono essere considerati, e valorizzati in termini di “punti” nel sistema delle tabelle milanesi, sono la natura del rapporto tra l'attore e il congiunto deceduto, l'età del congiunto danneggiato, l'età della vittima, la convivenza, l'abitazione nello stesso stabile, il numero dei familiari compresi nel nucleo familiare primario e la qualità della relazione (Cass. n. 10579/21, rv. 661075; n. 26300/21, rv. 662499).

Seguendo tali parametri possono essere assegnati i seguenti punteggi:

1. attore	2. qualità	3.
-----------	------------	----

4.		5. età congiunto	6. età vittima	7. convivenza/ medesimo stabile	8. n° familiari	9. relazione
10. <i>Pt_1</i> Francesco	11. coniuge	12. 8	13. 16	14. 16	15. 12	16. 20
17. <i>Pt_1</i> Angelo	18. figlio	19. 18	20. 16	21. 8	22. 12	23. 15
24. <i>Pt_1</i> <i>Pt_6</i>	25. figlio	26. 18	27. 16	28. 0	29. 12	30. 15
31. <i>Pt_1</i> <i>Parte_1</i>	32. nipote	33. 20	34. 10	35. 8	36. 12	37. 15
38. <i>Pt_1</i> [REDACTED]	39. nipote	40. 20	41. 10	42. 8	43. 12	44. 15
45. [REDACTED] <i>Pt_7</i>	46. nipote	47. 20	48. 10	49. 0	50. 12	51. 15
52. [REDACTED] <i>Pt_12</i>	53. nipote	54. 20	55. 10	56. 0	57. 12	58. 15
59. [REDACTED] [REDACTED]	60. sorella	61. 8	62. 10	63. 0	64. 14	65. 15
66. [REDACTED] <i>Parte_8</i>	67. sorella	68. 8	69. 10	70. 0	71. 14	72. 15

Da quanto sopra deriva la seguente liquidazione monetaria:

73. attore	74. qualità	75. totale	76. valore	77. totale dovuto per la lesione del rapporto
------------	-------------	------------	------------	--

		punti	punto	parentale
78. [REDACTED] Parte_1	79. coniuge	80. 72	81. 3.911,00	82. 281.592,00
83. [REDACTED] [REDACTED]	84. figlio	85. 69	86. 3.911,00	87. 269.859,00
88. [REDACTED] Pt_6	89. figlio	90. 61	91. 3.911,00	92. 238.571,00
93. Pt_1 Parte_1	94. nipote	95. 65	96. 1.698,00	97. 110.370,00
98. [REDACTED] Pt_4	99. nipote	100. 65	101. 1.698,00	102. 110.370,00
103. [REDACTED] [REDACTED]	104. nipote	105. 57	106. 1.698,00	107. 96.786,00
108. [REDACTED] Pt_12	109. nipote	110. 57	111. 1.698,00	112. 96.786,00
113. [REDACTED] Pt_5	114. sorella	115. 47	116. 1.698,00	117. 79.806,00
118. [REDACTED] Parte_8	119. sorella	120. 47	121. 1.698,00	122. 79.806,00

Non viene liquidata questa voce di danno in favore degli affini Parte_9 e Pt_3 [...] dovendosi limitare il riconoscimento della rilevanza della lesione in discorso ai congiunti più prossimi, legati da rapporto parentale con la vittima.

Con riguardo alla nipote Parte_7 viene dedotto un danno biologico *iure proprio* che, tuttavia, non può dirsi provato, mentre la richiesta CTU è inammissibile in quanto esplorativa.

8.2 Danno patrimoniale iure proprio

Parte_1 ha documentato (docc. da 12 a 24) di avere sostenuto spese dovute alla malattia e al decesso della moglie, maturando così il diritto ad essere risarcito del corrispondente danno patrimoniale.

Trattasi delle seguenti spese:

spese funerarie	4.094,70
opere cimiteriali	1.130,00
loculo	3.135,00
necrologio	955,00
luce votiva	40,00
perizie mediche stragiudiziali	4.148,00
assistenza autopsia	1.632,00
CTP	6.000,00
badante	1.270,92
totale	22.405,62

8.3 Danno terminale e danno biologico temporaneo iure hereditatis

Il coniuge della vittima, **Parte_1**, ed i figli **Parte_2** e **Parte_6** agiscono anche quali eredi di **Parte_13** per richiedere il risarcimento del danno che la congiunta ha patito nel lasso di tempo intercorso tra il palesarsi della patologia (il 18.4.2017, allorché è stata diagnosticata l'infezione) e il [REDACTED]. In quel periodo **Parte_13** è stata più volte ricoverata presso [REDACTED] di Vicenza, manifestando sintomi ingravescenti e sopportando le conseguenze del progressivo deperimento delle sue condizioni. Fin dall'aprile del 2017, come emerge dalla CTU (pagine 55/57), **Parte_13** ha manifestato sintomi e assunto farmaci in relazione all'infezione diagnosticata. Dimessa il 23.6.2017, la paziente è stata nuovamente ricoverata già nel mese di luglio 2017, poi ancora tra agosto e settembre dello stesso anno e in seguito, numerose volte, a maggio 2018, marzo 2019, maggio 2019 e infine giugno 2019.

Per la lunga malattia, determinata dalle conseguenze dell'illecito, **Parte_13** ha maturato il diritto ad essere risarcita da parte dei responsabili nella misura da determinarsi, anche in questo caso, facendo ricorso alle tabelle milanesi, che indicano in € 115,00 il valore medio giornaliero da liquidarsi per il danno alla salute temporaneo.

Nell'ultimo periodo della vita di **Parte_13** ella, si può presumere (non risultando che sia venuta meno la lucidità della paziente ed essendo nota la mortalità associata all'infezione contratta), deve avere compreso che ogni possibilità di guarigione era venuta meno e quale fosse l'esito non più evitabile della malattia. Ci riferisce, in particolare, agli ultimi 90 giorni di vita, interessati dagli ultimi due ricoveri presso il reparto di Malattie Infettive **[REDACTED]** di Vicenza, di cui dà conto la relazione peritale a pagina 57. Per tale periodo è dovuto il risarcimento del danno terminale, consistente nel pregiudizio biologico e morale che patisce il soggetto consapevole della prossima morte. E' una voce di danno onnicomprensiva, che ricomprende ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente e assorbe perciò qualsiasi pregiudizio non patrimoniale patito nel lasso di tempo interessato, impedendo, per quel periodo, una separata liquidazione del danno biologico temporaneo. Tenuto conto dei valori indicativi contenuti nelle tabelle milanesi, può essere riconosciuto, a tale titolo, un risarcimento pari ad € 95.000,00.

Quanto al danno biologico temporaneo per il lasso di tempo antecedente al periodo terminale (750 giorni), va riconosciuto un risarcimento di € 86.250,00 (115 X 750). In complesso, il danno non patrimoniale *iure hereditario* viene liquidato in € 181.250,00.

8.4 Rivalutazione e interessi

Gli importi relativi al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e al risarcimento dei danni *iure hereditario* sono stati liquidati a valori attuali. I relativi importi vanno quindi devalutati dalla data del decesso di **Parte_13** e maggiorati con la

rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata annualmente, fino al saldo.

Le somme dovute a titolo di danno patrimoniale vanno invece maggiorate con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata annualmente, dalla data riportata nei documenti che comprovano le relative spese (docc. da 12 a 24 di parte attrice) al saldo.

9. Conclusioni e spese

Non sono meritevoli di ammissione le istanze istruttorie sulle quali insistono le parti, inammissibili in quanto relative a circostanze documentali o volte ad ottenere dal teste una valutazione.

Parte attrice vede accolta la propria domanda risarcitoria nei confronti delle tre parti convenute, le quali vanno pertanto condannate, ciascuno per la quota di un terzo, a rifondere gli attori delle spese del procedimento di ATP e del presente giudizio. Le spese vengono liquidate in considerazione del valore e della complessità della causa.

Controparte_1 soccombe nei confronti della chiamata *Controparte_3* e va condannata a rifondere alla stessa le spese di difesa.

Controparte_2 è invece soccombente nei confronti della chiamante *Controparte_1*, cui deve rifondere pertanto le spese di difesa.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:

- 1) **condanna** *Controparte_1* *Parte_10* e [...] *Parte_11* in solido, a pagare:
 - a. a *Parte_1* (n. 8.9.1944), *Parte_2*, *Parte_6*, *Parte_5*, *Parte_8*, *Parte_7*, *Parte_12*

- Parte_1** (n. 1.7.2005) e **Parte_4** le somme indicate, per ciascuno di loro, come “*totale dovuto per la lesione del rapporto parentale*”, nella tabella di cui in motivazione;
- b. a **Parte_1** (n. 8.9.1944) l'importo di € 22.405,62, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale *iure proprio*;
- c. a **Parte_1** (n. 8.9.1944), **Parte_2** e **Parte_6**, quali eredi di **Parte_13**, la somma di € 181.250,00; con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione indicate in motivazione;
- 2) **dichiara**, ai fini dell'art. 2055 comma 2 c.c., che il debito risarcitorio di cui sopra si ripartisce, nei rapporti interni, tra **Controparte_1** **Parte_10** [...] e **Parte_11** in quote uguali;
- 3) **rigetta** le domande proposte nei confronti di **Controparte_3**
- 4) **liquida** in favore degli attori, a titolo di spese di difesa per il presente giudizio, considerato l'aumento dei compensi ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, l'importo di € 68.000,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
- 5) **liquida** in favore degli attori, a titolo di spese di difesa per il procedimento n. 2479/20 R.G., considerato l'aumento dei compensi ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, l'importo di € 6.500,00 per compensi ed € 296,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
- 6) **condanna** **Controparte_1** **Parte_10** e [...] **Parte_11** ciascuno per la quota di un terzo, a rifondere a parte attrice gli importi liquidati nei due capi che precedono, con distrazione in favore del procuratore degli attori;
- 7) **condanna** **Controparte_1** a rifondere a **Controparte_3** le spese di difesa liquidate, per il presente giudizio, in € 11.000,00 per compensi e, per il procedimento n. 2479/20 R.G., in € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;

- 8) **condanna** *Controparte_2* a tenere indenne [...] *Controparte_1* dalle somme cui la stessa viene qui condannata, comprese quelle per la rifusione alle controparti delle spese di lite, con le limitazioni di polizza previste a titolo di auto-assicurazione S.I.R. e di franchigia speciale;
- 9) **condanna** *Controparte_2* a rifondere a *Controparte_1* [...] le spese di difesa liquidate, per il presente giudizio, in € 29.000,00 per compensi e, per il procedimento n. 2479/20 R.G., in € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.

Vicenza, 23 ottobre 2025

IL GIUDICE
dott. Dario Morsiani